



REGISTRO DELLE IMPRESE

**SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE:
ADEMPIMENTI AL REGISTRO IMPRESE**

PREMESSA RELATIVA AL DIRITTO ANNUALE

Per non essere tenuti al pagamento del diritto annuale dell'anno 2017 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

DITTA INDIVIDUALE

- ❖ cessazione dell'attività entro **31.12.2017**
- ❖ presentazione della domanda di cancellazione entro il **30 gennaio 2018** (vale il giorno di invio)

SOCIETA' DI PERSONE

- ❖ scioglimento senza liquidazione deliberato entro il **31.12.2017** o approvazione del bilancio finale di liquidazione entro il **31.12.2017** (in caso di approvazione tacita è il 60° giorno dalla data indicata nell'apposito modello; in caso di approvazione espressa è la data di ricevimento dell'ultima quietanza dei soci)
- ❖ presentazione della domanda di cancellazione entro il **30 gennaio 2018** (vale il giorno di invio)

SOCIETA' DI CAPITALI

- ❖ approvazione del bilancio finale di liquidazione entro il **31.12.2017** (in caso di approvazione tacita è il 90° giorno dalla data di iscrizione del bilancio finale - in caso di approvazione espressa è la data di ricevimento dell'ultima quietanza dei soci)
- ❖ presentazione della domanda di cancellazione entro il **30 gennaio 2018** (vale il giorno di invio)

PREMESSA RELATIVA ALLA FIRMA DIGITALE

In mancanza della firma digitale del titolare della ditta individuale, del liquidatore o del socio unico di società di persone è possibile utilizzare la **PROCURA PER COMUNICAZIONE UNICA** prevista dalla circolare MISE n. 3616/C del 15 febbraio 2008 allegandola alla pratica telematica insieme alla copia del documento d'identità del titolare/liquidatore/socio unico <http://www.mc.camcom.it/P42A37C45S44/Registro-Imprese.htm>

**N.B. L'INVIO DELLA PRATICA SI EFFETTUA SOLO TRAMITE
COMUNICA**

SOCIETÀ DI CAPITALI **(Srl – Spa – Coop.)**

SI RICORDA CHE LA DATA DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE DEVE ESSERE SUCCESSIVA ALLA DATA DELLA NOMINA DEL LIQUIDATORE.

Si può presentare un'unica pratica per deposito di bilancio finale di liquidazione e cancellazione

CON FEDRA (o software compatibili):

- Mod. S3
- quadro 2 - per il deposito del bilancio finale di liquidazione
- quadro 6/A - per l'istanza di cancellazione
- quadro note con eventuale dichiarazione di copia conforme;
- codici atto 730 e A14

CON STARWEB:

- selezionare CANCELLAZIONE da COMUNICAZIONE UNICA IMPRESA (per le società artigiane selezionare CANCELLAZIONE da COMUNICAZIONE UNICA ARTIGIANA);
- comunicazione di cancellazione dal Registro delle Imprese **(per le società artigiane scegliere: Contestuale cancellazione dal Registro Imprese);**
- istanza di cancellazione dal R.I.;
- estremi dell'atto di cancellazione dal registro delle imprese;
- bilancio finale di liquidazione;
- quadro note con eventuale dichiarazione di copia conforme.

Istanza di cancellazione dal R.I.

Per approvazione del bilancio finale di liquidazione avvenuto in data:

Altri motivi:

Causale: * CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE

Estremi dell'Atto CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE [A14]

Data Atto: * ← Data atto = data spedizione

Forma Atto: * COMUNICAZIONE

BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE [CODICE ATTO: 730]

Data Atto: ← Inserire data chiusura liquidazione

Forma Atto: SCRITTA

Bilancio finale di liquidazione al: ← Scegliere il tipo di liquidazione

Tipo liquidazione: -- Selezionare Atto --

DIRITTI E BOLLI:

- ❖ diritto di segreteria 90,00 euro
- ❖ imposta di bollo 65,00 euro

ALLEGATI:

- bilancio finale di liquidazione: non è richiesto il formato XBRL, ma è obbligatorio il formato PDF/A, può contenere anche la nota integrativa (la normativa non prevede, per la redazione del bilancio finale di liquidazione, né uno schema rigido né un contenuto determinato, così come per il bilancio di esercizio; la dottrina dominante ritiene che debba trattarsi di un prospetto contabile che racchiude tutte le operazioni svolte durante il periodo della liquidazione. La formazione del bilancio finale di liquidazione è comunque nella sfera della responsabilità del liquidatore).
- eventuale ricevuta di presentazione del piano di riparto all'agenzia delle entrate o eventuale piano di riparto registrato scansionato (**si ricorda che la registrazione è obbligatoria in caso di distribuzione di utili**);
- eventuale relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- copia scansionata del Piano di riparto con le firme autografe per quietanza di tutti i soci. Nel caso in cui non vi siano somme da ripartire la copia scansionata del bilancio finale di liquidazione deve riportare in calce la seguente dichiarazione ***"I sottoscritti, visto il bilancio finale di liquidazione di cui sopra, approvato l'operato del liquidatore, dichiarano di acconsentire***

all'immediata cancellazione della società, rinunciando al termine per l'opposizione previsto dall'art. 2492 c.c.” firmata in modo autografo da tutti i soci.

N.B.: nel caso di approvazione tacita per poter presentare l'istanza di cancellazione devono essere trascorsi 90 gg. dalla data di iscrizione del bilancio finale di liquidazione (l'iscrizione non è la data di protocollo ma la data di evasione della pratica).

In questo caso le domande saranno due: una pratica per il deposito del bilancio (la firma digitale deve essere del liquidatore e/o del professionista incaricato e/o del procuratore) e una pratica per l'istanza di cancellazione, presentata dopo il decorso del termine suddetto, alla quale deve essere allegata dichiarazione sostitutiva del liquidatore firmata in modo autografo del seguente tenore: “// sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per la falsità in atti e l'uso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 T.U. 445/00, che nei 90 giorni dall'iscrizione del bilancio finale di liquidazione al R.I. i soci non hanno impugnato il bilancio finale ed il piano di riparto” accompagnata da copia di un documento di identità. Se la pratica è presentata dal liquidatore la predetta dichiarazione potrà essere inserita nel quadro note della distinta.

DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE: IN QUALI CASI NON PUO' ESSERE ACCETTATO.

Si riporta al riguardo una tabella tratta dal Sole24ore:

La possibile casistica per l'iscrizione	
Risultati dei bilanci finali di liquidazione	Iscrivibilità al R.I.
Contemporanea presenza di poste creditorie e debitorie, ovvero di poste attive e passive	NO
Presenza di solo poste iscritte nel passivo	SI
Presenza di solo poste debitorie e, all'attivo, solo somme liquide da distribuire	SI
Presenza di solo crediti o poste attive, incluse somme di danaro (e nessun cespite passivo).	SI
Presenza di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma «diretta» di pagamento dei creditori sociali).	NO
Presenza di poste debitorie e creditorie che hanno tutte natura tributaria (esplicitata in bilancio/Nota integrativa/Piano di riparto o dichiarata dal liquidatore nel Modello Note)	SI
Voci con riporti a «zero» di tutte le poste attive e passive in seguito all'istituzione di un trust liquidatorio o di un trust cui siano conferite le attività e le passività sociali affinché la liquidazione sia successivamente compiuta dal trustee	NO
Esistenza di poste creditorie e debitorie, con la nota integrativa che attesti che un socio o un terzo si accolla tutti i debiti della società esposti nel bilancio finale di liquidazione e che i creditori sociali accettano l'accollo e che hanno liberato la società dai debiti	SI

SCIoglimento DI DIRITTO SEMPLIFICATO DELLE SRL e DELLE COOPERATIVE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLE SRL

(le SpA e le Cooperative soggette alla disciplina delle SpA non possono procedere con lo scioglimento semplificato in quanto la nomina del liquidatore deve necessariamente avvenire con verbale notarile)

Mentre lo scioglimento **volontario** delle SRL deve risultare da deliberazione verbalizzata dal notaio in quanto costituisce modifica dello statuto con riferimento, ad esempio, alla durata societaria l'art. 2484 cod. civ. prevede alcune cause di scioglimento di diritto, che cioè determinano per legge lo scioglimento della società alla data dell'iscrizione al registro imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano il verificarsi.

In tali ipotesi la responsabilità dell'accertamento di una di queste cause ricade esclusivamente sugli amministratori che quindi dovranno dichiarare essersi verificati i fatti che per legge sono presupposti dello scioglimento.

Tali ipotesi sono le seguenti:

1. decorso del termine;
2. conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo salvo che l'assemblea dei soci convocata senza indugio non deliberi le opportune modifiche statuarie;
3. impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;
4. riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo che l'assemblea dei soci convocata senza indugio non deliberi la ricapitalizzazione della società;

L'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente da un soggetto legittimato (amministratore, commercialista incaricato, procuratore speciale) con allegata copia scansionata firmata digitalmente della dichiarazione degli amministratori con cui si accerta la causa di scioglimento.

N.B. Nei casi di cui ai numeri 2 e 4, l'accertamento della causa di scioglimento consta di 2 presupposti:

1) il fatto costitutivo (riduzione di capitale al di sotto del minimo legale; motivazioni inerenti all'impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale)

2) il fatto che l'assemblea convocata senza indugio ai sensi dell'art. 2482 ter (nel caso di riduzione di capitale) o ai sensi dell'art. 2484 (nel caso di impossibilità sopravvenuta dell'oggetto sociale) sia andata deserta o non abbia deliberato le necessarie modifiche statuarie.

Pertanto gli amministratori dovranno attestare nella dichiarazione con cui accertano lo scioglimento entrambi i presupposti.

In questi due casi la dichiarazione dovrà essere del seguente tenore:

*Il sottoscritto in qualità di amministratore unico della società _____
(oppure: i sottoscritti in qualità di amministratori della società ...)*

accertato

- *Che il capitale sociale si è ridotto al di sotto del minimo legale (oppure: la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale in quanto(indicare i motivi))*
- *Che l'assemblea dei soci convocata ai sensi dell'art. 2482 ter cod.civ. per l'eventuale ricapitalizzazione della società è andata deserta (oppure: che l'assemblea dei soci convocata ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 2 cod.civ. per deliberare le opportune modifiche statutarie è andata deserta)*

Dichiara

Essersi verificata la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 comma 1 n. 4) (oppure n. 2) cod. civ. per cui provvederà a convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2487 cod.civ. per il giorno _____ affinché deliberi sulla nomina ed i poteri dei liquidatori.

Data e firma amministratore unico (o firme di tutti gli amministratori)

Verbale di Assemblea di SRL che delibera la nomina del liquidatore – requisiti di forma

Il verbale di assemblea che nomina il liquidatore può essere:

- assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, in caso di nomina del liquidatore e assegnazione dei poteri previsti dallo statuto;
- assemblea effettuata alla presenza del notaio in caso di nomina del liquidatore con assegnazione di poteri particolari e diversi da quelli previsti dallo statuto.

BILANCIO PARZIALE

Non è soggetto ad autonomo deposito il bilancio del periodo intercorrente dall'inizio dell'anno e la data di apertura della liquidazione.

La situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato devono essere allegati al primo bilancio di esercizio successivo alla liquidazione (art. 2490 – 2487 bis c.c.).

SOCIETÀ DI PERSONE **(Snc – Sas – Società Semplici)**

NON DEVE ESSERE DEPOSITATO IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

CON FEDRA (o software compatibili):

- Mod. S3
- quadro 6/A - per l'istanza di cancellazione
- codice atto A14

CON STARWEB:

- selezionare CANCELLAZIONE da COMUNICAZIONE UNICA IMPRESA (per le società artigiane selezionare CANCELLAZIONE da COMUNICAZIONE UNICA ARTIGIANA);
- comunicazione di cancellazione dal Registro delle Imprese (**per le società artigiane scegliere: Contestuale cancellazione dal Registro Imprese**);
- istanza di cancellazione per approvazione del piano di riparto.

The screenshot shows a web form titled "Istanza di cancellazione dal R.I.". It contains several fields and checkboxes. Annotations with arrows point to specific fields:

- An annotation box "Inserire la data in cui è stato comunicato il piano di riparto ai soci" points to a date input field next to the checked checkbox "Per approvazione ai sensi dell'art. 2311 c.c., del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto comunicato in data:".
- An annotation box "Inserire la causale della cancellazione" points to a dropdown menu currently showing "CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE".
- An annotation box "Data atto = data spedizione" points to the "Data Atto:" input field.

The form also includes an unchecked checkbox "Altri motivi:" with a text area, and a section titled "Estremi dell'Atto CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE [A14]" containing "Data Atto:" and "Forma Atto:" (set to "COMUNICAZIONE").

DIRITTI E BOLLI

- ❖ diritto di segreteria 90,00 euro
- ❖ imposta di bollo 59,00 euro

ALLEGATI:

Nel caso in cui vi siano somme da ripartire: copia scansionata della quietanza liberatoria con firme autografe di tutti i soci.

Nel caso in cui non vi siano somme da ripartire: dichiarazione con firma autografa di tutti i soci contenente la seguente dicitura ***“I sottoscritti, visto il bilancio finale di liquidazione, preso atto che non vi sono somme da ripartire, approvato l’operato del liquidatore, dichiarano di acconsentire all’immediata cancellazione della società, rinunciando al termine per l’opposizione previsto dall’art. 2311 c.c.”***

N.B.: in caso di approvazione tacita, per poter presentare l’istanza di cancellazione devono essere trascorsi 2 mesi dalla data in cui i soci hanno preso visione del bilancio/piano di riparto, tale data va dichiarata dal liquidatore stesso compilando la pratica in oggetto. Alla pratica va allegata la dichiarazione sostitutiva con firma autografa del liquidatore riportante la seguente dicitura: ***“// sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste per la falsità in atti e l’uso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 T.U. 445/00, che nei due mesi dalla comunicazione i soci non hanno impugnato il bilancio finale ed il piano di riparto”*** accompagnata da copia di documento identità valido del liquidatore. Se la distinta è firmata digitalmente dal liquidatore è sufficiente inserire la dichiarazione predetta nel riquadro NOTE.

MANCATA RICOSTITUZIONE DELLA PLURALITA’ DEI SOCI

CON FEDRA (o software compatibili):

- MOD. S3
- quadro 1 - per lo scioglimento senza apertura della fase di liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità dei soci scaduti in data XX/XX/XXXX (indicare la data decorsi sei mesi dalla comunicazione del socio unico);
- 6/A - per l’istanza di cancellazione;
- codici atto A13 e A14

CON STARWEB:

- selezionare CANCELLAZIONE da COMUNICAZIONE UNICA IMPRESA (**per le società artigiane selezionare CANCELLAZIONE da COMUNICAZIONE UNICA ARTIGIANA**);

- comunicazione di cancellazione dal Registro delle Imprese (**per le società artigiane:**

Estremi dell'Atto CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE [A14]	
Data Atto: *	<input type="text"/>
Forma Atto: *	COMUNICAZIONE <input type="button" value="v"/>
Estremi dell'Atto SCIoglimento CON O SENZA LIQUIDAZIONE [A13]	
Data Atto:	<input type="text"/>
Forma Atto:	COMUNICAZIONE <input type="button" value="v"/>
Cause di Scioglimento:	Per mancata ricostituzione pluralita' dei soci <input type="button" value="v"/>

Contestuale cancellazione dal Registro Imprese);

- estremi dell'atto di cancellazione dal registro delle imprese;
- estremi dell'atto di scioglimento con o senza liquidazione;

DIRITTI E BOLLI

- ❖ diritto di segreteria 90,00 euro
- ❖ imposta di bollo 59,00 euro

← Data atto = data spedizione

← Data atto = data del decorso dei 6 mesi

ALLEGATI:

Dichiarazione sostitutiva **con firma digitale** del socio rimasto contenente la seguente dicitura “**Il sottoscritto consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che la società non ha più debiti verso terzi, né mobili od immobili intestati iscritti in pubblici registri, né controversie giudiziali in corso**”.

N.B.: se il socio superstite ritiene di addivenire allo scioglimento senza liquidazione e contestuale cancellazione, ancor prima dello scadere dei 6 mesi previsti per la ricostituzione della pluralità dei soci, l’ufficio accetterà la relativa domanda, a cui andrà allegata la dichiarazione sostitutiva sopra riportata.

La pratica va predisposta solo con il software “FEDRA” in quanto la causale dello scioglimento senza liquidazione è “PER LA VOLONTA’ DI TUTTI I SOCI” scelta non prevista

con STARWEB. La data di effetto sia per lo scioglimento sia per la cancellazione coinciderà con la data di presentazione della pratica telematica.

SCIoglimento PER CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DI CONSEGUIRLO

CON FEDRA (o software compatibili):

- MOD. S3
- quadro 1 - per lo scioglimento senza apertura della fase di liquidazione per conseguimento/impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale;
- 6/A - per l'istanza di cancellazione;
- codici atto A13 e A14

CON STARWEB:

- selezionare CANCELLAZIONE da COMUNICAZIONE UNICA IMPRESA (**per le società artigiane selezionare CANCELLAZIONE da COMUNICAZIONE UNICA ARTIGIANA**);
- comunicazione di cancellazione dal Registro delle Imprese (**per le società artigiane: Contestuale cancellazione dal Registro Imprese**);
- estremi dell'atto di cancellazione dal registro delle imprese: data atto= data di spedizione
- estremi dell'atto di scioglimento con o senza liquidazione: data atto= data di accertamento della causa

DIRITTI E BOLLI

- ❖ diritto di segreteria 90,00 euro
- ❖ imposta di bollo 59,00 euro

ALLEGATI:

Dichiarazione sostitutiva con **firma digitale dei soci** contenente la seguente dicitura “I sottoscritti consapevoli delle responsabilità penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiarano che la società si è sciolta per conseguimento/impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale in

quanto _____

e che la stessa non ha più debiti verso terzi, né beni mobili od immobili intestati iscritti in pubblici registri, né controversie giudiziali in corso” .

IMPRESA INDIVIDUALE

Da presentare entro 30 giorni dalla data di cessazione dell'attività:

CON STARWEB:

- selezionare CANCELLAZIONE da COMUNICAZIONE UNICA IMPRESA dal Registro Imprese (per le ditte artigiane CANCELLAZIONE da COMUNICAZIONE UNICA ARTIGIANA);

Cessazione di ogni attività esercitata in provincia

Ultimo giorno di attività: * ← Indicare la data di cessazione attività

Motivo della richiesta: * -- Lista causali di cessazione -- ← Indicare la causale della cancellazione scegliendo una delle opzioni nella tendina

NEL CASO LA CANCELLAZIONE AVVENGA PER CESSIONE D'AZIENDA COMPILARE ANCHE IL RIQUADRO SOTTOSTANTE

In caso di cessione dell'impresa

Codice Fiscale:

Denominazione subentrante:

Titolo del subentro: -- lista titoli --

DIRITTI E BOLLI

- ❖ diritto di segreteria NON E' DOVUTO
- ❖ imposta di bollo 17,50 euro

N.B.: Si precisa che la chiusura della Partita Iva può essere successiva alla cancellazione dal registro imprese.

SCIoglimento LIQUIDAZIONE E CANCELLAZIONE DEI CONSORZI

Il contratto di consorzio si scioglie (art. 2611 cod.civ.) : **1.** Per il decorso del termine stabilito per la sua durata (art. 2604 C.C.). Questa causa di scioglimento presuppone che al contratto di consorzio sia stato fissato un termine. Nel caso non sia stato stabilito alcun termine, si intende che il consorzio e' da considerarsi sciolto allo spirare del decimo anno dal momento della costituzione (art. 2604 C.C.). **2.** Per il conseguimento dell'oggetto (consortile) o per l'impossibilita' di conseguirlo. **3.** Per la volontà unanime dei consorziati (art. 2607 C.C.). **4.** Per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606 C.C, se sussiste una giusta causa. **5.** Per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge (art. 2619 C.C.): ciò può avvenire quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui e' stato costituito. **6.** Per le altre cause previste dal contratto.

Per quanto riguarda la competenza a deliberare lo scioglimento e le modalità per la liquidazione occorre necessariamente seguire quanto disposto dal contratto istitutivo.

Infatti l'art. 2611 c.c. nulla dispone circa il procedimento di liquidazione del consorzio, mentre il comma secondo dell'art. 2612, applicabile solo ai consorzi con attività esterna, dispone che sia depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese un estratto del contratto di consorzio, il quale indichi in particolare le norme relative alla liquidazione dell'ente.

A sua volta, la Relazione al cod.civ. afferma che "il problema non può sorgere se non in quanto il consorzio abbia un'attività esterna essendo sufficienti negli altri casi le norme comuni sulla divisione". Si ritiene, allora, che la fase di liquidazione costituisca "una conseguenza inderogabile della destinazione del fondo consortile al soddisfacimento prioritario dei creditori del consorzio, in altre parole della natura di patrimonio autonomo del fondo consortile", propria dunque dei consorzi con attività esterna.

Nei consorzi con attività esterna, si procederà alla liquidazione nell'osservanza delle regole contrattuali; in mancanza, troveranno applicazione, per analogia, le norme che regolano la liquidazione delle società di persone, in quanto compatibili con la disciplina dei consorzi.

Lo svolgimento delle operazioni di liquidazione dell'ente è affidato ai soggetti che ne hanno la rappresentanza, non essendo specificamente prescritta dalla legge la nomina di liquidatori.

Ben possono, tuttavia, venire nominati uno o più liquidatori, sia qualora il contratto espressamente lo preveda, sia, comunque, allorché i consorziati vi provvedano con decisione assunta ai sensi dell'art. 2607 cc; in tal caso, la nomina dei liquidatori deve essere iscritta nel registro delle imprese ai sensi del combinato disposto degli articoli 2612, comma 2, n. 4 e 2613, comma 3, con l'indicazione dei poteri loro attribuiti, in quanto ad essi sia affidato il potere di rappresentanza dell'ente.